

R. D. 8 Ottobre 1931 n. 1604

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca

E' approvato l'annesso testo unico delle leggi sulla pesca, firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Testo unico delle leggi sulla pesca

Titolo I : Norme per l'esercizio della pesca:

Capo I : Disposizioni generali

Capo II : Dei pescatori

Capo III : Dei diritti esclusivi di pesca

Capo IV : Della vigilanza

Capo V : Delle pene e dei giudizi

Titolo II : Provvidenza a favore della pesca e dei pescatori:

Capo I : Esenzioni tributarie, contributi ed agevolazioni a favore delle industrie della pesca

Capo II : Delle cooperative fra i pescatori e dei consorzi di esse

Capo III : Delle associazioni che si propongono la tutela e l'incremento della pesca nell'interesse generale, senza fine di lucro

Capo IV : Dell'insegnamento professionale, delle indagini, degli studi, e delle pubblicazioni

Capo V : Dell'assicurazione dei pescatori contro gli infortuni

Capo VI : Della disciplina dei mercati del pesce:

a) Della vendita all'ingrosso

b) Della vendita al dettaglio

c) Disposizioni generali

Capo VII : Provvedimenti finanziari

TITOLO I

Norme per l'esercizio della pesca

Capo I - Disposizioni generali

1. (legge 4 Marzo 1877 n. 3706 art. 1, commi 1° e 3°). La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti.

Dopo la promulgazione della L. 14 luglio 1965 n. 963 recante norme per la disciplina della pesca marittima, riportata al n. B/IV, le norme di questo " Testo Unico" e del relativo regolamento (riportato al n. A/II) vigono solo per la pesca non marittima. Il T.U. è stato in più parti modificato dal R.D.L. 11 Aprile 1938 n. 1183, (convertito in legge dalla L. 19 Gennaio 1939 n. 485), il quale all'art. 10 disponeva altresì:

Art. 10. Il governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico, le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 Ottobre 1931 n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del detto testo unico o riguardanti materia in esso disciplinata. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Il DPR 10 Giugno 1955 n. 987 recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, ha modificato vari articoli del presente T.U. Esso ha disposto inoltre:

Art. 42. Le Amministrazioni provinciali si assumono, in materia di pesca, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con un suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a sensi dell'art. 4 della legge 11 Marzo 1953 n. 150. Restano invariate le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 Ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite, a norma del presente capo. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere delle Commissioni locali di pesca laddove è prescritto, dovrà chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

Art. 52. Sono attribuite all'Amministrazione provinciale le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste e ai Prefetti in materia di:

1. Imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri;
2. Sorveglianza sull'esercizio della pesca;
3. Provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;
4. Ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;
5. Istruzione professionale dei pescatori;
6. Autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica.

La tenuta dei registri di pesca e le autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica sono di competenza del Presidente della Giunta provinciale.

Art. 53. Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca. Le amministrazioni provinciali provvedono all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo precedente, nei limiti dei fondi loro assegnati e secondo le direttive previste dal primo comma dell'art. 42 del presente decreto. Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile ed in altre leggi.

2. (legge 4 Marzo 1877 n. 3706 art. 2 comma 1°; legge 24 Marzo 1921 n.312 art. 23).

I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della commissione consultiva dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.

3. (legge 4 Marzo 1877 n. 3706 art.2 comma 2° e art. 9; regio decreto legge 20 Novembre 1927 n.2525 art.2 comma 3°).

I regolamenti determineranno:

I limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse; Le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici; I limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione della specie; Le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di peschazioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque; Le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e della proprietà nell'esercizio della pesca; Le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo; Le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di oli minerali o di altri rifiuti di bordo; Tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.

4. (regio decreto legge 20 Novembre 1927 n. 2525 art. 3 comma 1°).

I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale. E' data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle comunicazioni, sentita la locale commissione per la pesca, di stabilire limitatamente al litorale delle province ex austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi.

5. Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste sentiti la commissione locale di pesca ed il comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio, di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni. La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del prefetto, per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. (legge 4 Marzo 1877 n. 3706 art. 5). E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplosive, nonché con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ed è vietato gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere pesci e gli altri animali acquatici. Sono altresì, vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi o uccisi. In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima di concedere autorizzazioni per la pesca con generatore autonomo di energia elettrica aventi le garanzie tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

7. (legge 4 Marzo 1877 n.3706 art. 6; regio decreto – legge 20 Novembre 1927 n. 2525 art. 3 comma 2°).

E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà del bacino. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro. Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

8. I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'art. 22, non si applicano nei confronti del personale del regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei regi stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni. Le Capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca.

9.(legge 24 Marzo 1921 n. 312 art. 24; regio decreto legge 20 Novembre 1927 n. 2525 art. 2 comma 2).

Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca. Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico. Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto.

10.(regio decreto legge 20 Novembre 1927 n. 2525 art. 2 comma 4).

Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e foreste. Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

11.(decreto legge luogotenenziale 29 Aprile 1917 n. 698 art.4).

Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori d'acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici d'acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita l'esclusività della pesca per la durata massima di anni 15, nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque. In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il Presidente della Giunta provinciale ha la facoltà di revocare la concessione. I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine. Avverso il provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

12. (legge 4 Marzo 1877 n.3706 art. 7 e regio decreto legge 25 Febbraio 1924 n. 456 art. 2)

L'Amministrazione della marina mercantile può, sentita quella del demanio per quanto concerne la misura del canone, dare in concessione, per la durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, nonché coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare l'effettivo e continuo esercizio delle intraprese.

13. (legge 4 Marzo 1877 n.3706 art. 10)

Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta, purché ne faccia la denuncia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione. Tale termine potrà essere prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

14. Le province, i comuni ed i consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari.

15. (decreto legge luogotenenziale 29 Aprile 1917 n.698 art.3)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'amministrazione competente, cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.

16. (Regio Decreto Legge 24 Marzo 1925 n.1140 art.1; Legge 24 Marzo 1921 n. 312 art.31 comma 7°)

L'ufficio centrale della pesca presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste tratta le seguenti materie: Leggi e regolamenti sulla pesca – Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle Comunicazioni in base alla legge 2 Gennaio 1910 n. 2, ed al regio decreto 23 Gennaio 1910 n. 75 – Disciplina tecnica della pesca – Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca – Credito peschereccio – Cooperative fra pescatori e loro consorzi – Amministrazione degli uffici provinciali – Commissione consultiva e comitato permanente della pesca – Rapporti con altre amministrazioni – Pubblicazioni sulla pesca. Ripopolamenti delle acque pubbliche – Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali – Indagini sulle acque nei riguardi della piscicoltura e della pesca – Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogeni e incubatoi – Squadriglia sperimentale di pesca – Crociere e campagne di pesca – Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica – Controllo dei mercati – Trasporti del pesce – Ricerche statistiche sull'industria della pesca – Industrie sussidiarie – Rapporti col comitato talassografico – Istruzione professionale dei pescatori.

17. (Legge 24 Marzo 1921 n 312 art. 21 ultimo comma e art. 33; Regio Decreto Legge 24 maggio 1925 n. 1140 art.3)

Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'ufficio centrale della pesca si vale delle regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei regi uffici delle dogane. Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'ufficio si vale, oltre che dei regi stabilimenti ittiogeni e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

18. (Legge 24 Marzo 1921 n.312 art. 34 commi 8° , 9° ,10° e art. 35 comma 2°)

Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale del regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di osservatori di pesca marittima. Alla direzione ed al funzionamento degli osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle regie università, salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale. L'azione degli osservatori di pesca marittima è integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della regia squadriglia sperimentale di pesca creata con regio decreto 10 Giugno 1920 n. 913 e per le ricerche oceanografiche, da quella del regio comitato talassografico italiano.

19. (Regio Decreto Legge 20 Novembre 1927 n.2525 art.3 ultimo comma)

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste funzionano la commissione consultiva ed il comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni

CAPO II - Dei Pescatori

20. (L. 24 Marzo 1921 n.312 art.18 e art.27 comma 5°; Regio Decreto Legge 20 Novembre 1927 n. 2525 art.2 comma 1°)

Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime o lagunari deve essere provvisto di libretto di matricola del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del codice della Marina Mercantile e 103 del relativo regolamento. I fanciulli di età minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia. Di tale condizione deve essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che viene loro rilasciato dall'autorità marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali. E' cura degli uffici di porto annotare sui documenti di cui sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per infrazioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca. Le pene debbono essere annotate anche nei registri della gente di mare. Per tali effetti è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla capitaneria di porto competente le sentenze relative ai reati di pesca. Nel caso di recidiva che importi la sospensione dell'esercizio della pesca, la capitaneria di porto deve, durante il tempo della sospensione, il ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

21. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art.19, commi 1° e 2°)

L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia provvisto di libretto di matricola o del foglio di ricognizione. I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'articolo 522 e seguenti del codice di commercio.

22.

Chiunque eserciti la pesca nelle acque pubbliche o private del regno a scopo di lucro e per trarne, in tutto o in parte, i mezzi del proprio sostentamento, è considerato pescatore di mestiere. Fuori del caso previsto nel comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque dolci pubbliche o private comunicanti con quelle pubbliche è considerato pescatore dilettante. Per l'esercizio delle suddette attività occorre avere ottenuta speciale licenza prefettizia in conformità delle norme dell'articolo seguente. Le prefetture tengono un registro dei pescatori di mestiere e un registro dei pescatori dilettanti. Durante l'esercizio della pesca è fatto obbligo di essere munito del documento di licenza. Non sono tenuti all'obbligo della licenza gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi, nonchè gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

22 bis

Per ottenere il rilascio della licenza occorre presentare apposita domanda al prefetto. La licenza ha la validità di un anno dalla data del rilascio. Essa viene rilasciata unita ad un libretto-tessera di riconoscimento. La tassa annua di concessione governativa è stabilita in lire 15 per la pesca di mestiere, in lire 20 per la pesca di diletto esercitata con la canna, con uno o più ami, o con la bilancia in misura non superiore a metri 1,50 per lato, o con la tirlindana a un solo amo, ed in lire 80 per la pesca per diletto esercitata con altri attrezzi. Per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con la canna o la bilancia delle dimensioni descritte e che sono iscritti nelle organizzazioni giovanili del regime, la tassa è ridotta a lire 10. Oltre all'importo della tassa di licenza è dovuta la quota annua di lire 10, da parte di tutti i pescatori, al locale Consorzio per la tutela pesca, ove nella zona sia stato costituito tale Ente in forma obbligatoria, e la quota annua di lire 10, da parte

dei soli pescatori dilettanti, alla Federazione italiana della pesca sportiva, alla quale essi debbono essere iscritti. La ricevuta del versamento eseguito in favore di tale Federazione deve essere allegata alla domanda inoltrata al Prefetto per ottenere la licenza. Per gli stranieri in soggiorno nel regno si fa luogo da parte delle regie prefetture al rilascio di una speciale licenza, che non è accompagnata dal libretto-tessera. Essa ha la validità di un mese e viene cinessa previo versamento della tassa di lire 8. Sulle licenze e sul registro esistente presso la prefettura debbono, a cura della prefettura stessa, essere trascritte le condanne eventualmente riportate dai pescatori per reati in materia di pesca. A tale effetto è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla prefettura competente le sentenze relative ai reati di pesca. E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, ove occorra, ulteriori limitazioni circa l'uso degli attrezzi di pesca da parte di dilettanti, nonché di stranieri.

22 ter

E' data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, di concerto con quello delle comunicazioni, che l'obbligo di corrispondere la quota annua di lire 10, di cui al precedente articolo 22 bis, al locale consorzio per la tutela della pesca sia esteso, per le zone ove tale provvedimento si ritenga necessario, ai pescatori che, debitamente autorizzati alla pesca marittima, esercitino tale attività anche nelle lagune, nei laghi, negli stagni, nei canali ed in ogni altro bacino o corso d'acqua salato o salmastro.

CAPO III - Dei diritti esclusivi di pesca

23. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art.16, commi 1°, 5°, regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art 1 e 2; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n.2525, art. 1, comma2°, e legge 8 luglio 1929, n.1224)

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1877, n.3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato già riconosciuto a mente degli artt.3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e dei regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503, e 23 gennaio 1910, n.75, o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n.2503. Il riconoscimento sarà, sentito il Consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n.312. Contro la pronuncia di revoca è soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque istituito con regio decreto 9 ottobre 1919, n.2161, e secondo le norme stabilite anche col regio decreto 27 novembre 1919, n. 2235. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.

24. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17)

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n.312, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza od inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca. Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunciata con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come è stabilito nell'articolo precedente.

25. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16 commi ultimi)

Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo lagunare e del mare territoriale che, a seconda del giudizio della commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione alla potenzialità delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima commissione, l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. In caso di espropriazione l'indennità da corrispondersi all'espropriato dovrà consistere in una somma determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriato e per l'esercizio di esso. Contro la determinazione dell'indennità fatta col suddetto decreto ministeriale è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il tribunale superiore delle acque a norma dei regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161, e 27 novembre 1919, n.2235.

26. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1° e 4°; regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1 e 2; regio decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art.3; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 5° e art. 1, commi 2° e 4°, e legge 8 luglio 1929, n. 1224)

Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, canali, torrenti ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto. Il riconoscimento

sarà, sentito il Consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovrà determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n.312. Contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 23. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato. Nelle nuove Province i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, canali, torrenti ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano presentato domanda di riconoscimento, ai sensi del secondo comma del presente articolo. Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

27. (regio decreto - legge 20 Novembre 1927 n. 2525 art. 1 comma 1)

Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 Marzo 1921 n. 312 (trattasi della legge sulla pesca rifusa nel presente T.U.) alla data di emanazione del regio decreto-legge 20 Novembre 1927 n. 2525 (recante modifiche alla legge sulla pesca) purché presentate ai predetti entro 6 mesi da quest'ultima data. Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del regio decreto-legge 20 Novembre 1927 n. 2525 (recava modifiche alla legge sulla pesca rifusa nel presente T.U.), è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del regno. Per la revisione dei decreti prefettizi che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, è abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 26.

28. (regio decreto-legge 20 Novembre 1927 n. 2525 art. 1 comma ultimo)

A decorrere dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 Novembre 1927 n. 2525 (recava modifiche alla legge sulla pesca rifusa nel presente T. U.), i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26 decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca (vedi l'articolo unico R.D. 16 Marzo 1942 n.481 che ha sostituito gli artt. 32 e 33, R.D. 29 Ottobre 1922, n. 1647, riportato al n. A/2 di questa voce; nonché l'art. 8 R.D.L. 17 Febbraio 1936 n. 799 riportato al n. C/2 di questa voce). Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunciarsi con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque (vedi l'articolo unico R.D. 16 Marzo 1942 n.481 che ha sostituito gli artt. 32 e 33, R.D. 29 Ottobre 1922, n. 1647, riportato al n. A/2 di questa voce; nonché l'art. 8 R.D.L. 17 Febbraio 1936 n. 799 riportato al n. C/2 di questa voce). Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del regio decreto-legge 20 Novembre 1927 n. 2525 (recava modifiche alla legge sulla pesca rifusa nel presente T.U.).

29. (legge 24 Marzo 1921 n. 312 art. 22 commi ultimi)

Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità, ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. La espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennità, proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso. Contro la misura dell'indennità è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque in conformità del disposto dell'art. 25.

CAPO IV DELLA VIGILANZA

30. (legge 4 Marzo 1877 n. 3706 artt. 11, 12 e 14; legge 24 Marzo 1921 n. 312 art. 32 comma 3; R.D.L. 29 Gennaio 1928 n. 162 art. 1 comma 1)

La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai reali carabinieri alla regia guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, ed a ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti (ora presidenti della giunta provinciale; vedi nota 2 all'epigrafe. Il D.P.R. 13 Luglio 1954 n. 747 così dispone: Art. 7 Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'art. 30 del T.U. 8 Ottobre 1931 n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunciarsi all'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione. Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia

giudiziaria ai sensi dell'art. 221 ultimo comma del codice di procedura penale. La milizia forestale è stata sostituita dal Corpo forestale dello Stato (D. L. 12 Marzo 1948 n. 804).

31. (legge 4 Marzo 1877 n. 3706 art. 13)

Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 Agosto 1909 n. 666 (ora art. 138 R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 T.U. delle leggi di P. S. , riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto (ora presidente della giunta provinciale, vedi nota 2 all'epigrafe). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

32. (legge 4 Marzo 1877 n. 3706 art. 15)

Gli ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

33. (legge 24 Marzo 1921 n. 312 art. 27, comma 1, 2 e 3; regio decreto-legge 20 Novembre 1927 n 2525 art. 2 comma 5)

Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata , ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nell'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti. Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenuto in allevamento. Per le infrazioni all'art.5 si applica l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000, per quelle all'articolo 6 primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da dieci giorni a sei mesi e l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000 per quella all'art. 6, secondo comma, l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000, infine per quelle all'art. 7 l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000.

34. (regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma sesto)

I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire ammende da lire 8.000 a lire 40.000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da lire 40.000 a lire 200.000 senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi. Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486 nonché da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell' art. 18, della legge 4 marzo 1887, n. 3706, e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.

35.

36.

In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'art. 9 si applica l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'art. 9. Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art.10 si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

37. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18, comma 1°; art. 19, comma ultimo, e art. 27, comma 6°.)

Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 12.000. Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418:

a) se abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da lire 800 a lire 1.600;

b) se non abbia conseguita la licenza , con l'ammenda da lire 4.000 a lire 8.000.

Le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 21 sono punite con l'ammenda da lire 8.000 a lire 40.000.

38. (legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1°; regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, penultimo comma)

Per le infrazioni agli artt.4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'articolo 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto. Le reti o gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso, essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie. Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplosivi o materie velenose o con la corrente elettrica , viene confiscato anche il battello. Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi,

modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori. In caso di recidività, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

39. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art.4)

Nell'applicazione delle disposizioni riguardante il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

40. (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30)

Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal codice penale e da quello di procedura penale. Le infrazioni circa le norme sulla licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418, sono denunciate anche all'intendenza di finanza. In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della libertà personale non può eccedere i 30 giorni. A norma dell'articolo 414 del codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.

41.

Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per la quale è comminata la sola pena dell'ammenda, prima che il decreto di condanna sia diventato esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a metà tra il massimo e il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa. La domanda di oblazione è diretta al comandante la regia capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al prefetto se trattasi di pesca in acque dolci. In questo ultimo caso il prefetto richiede sulla domanda il parere del locale consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona. Eseguito il deposito il comandante la regia capitaneria di porto ovvero il prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento alla autorità giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni, l'oblazione non ha effetto se non si sia effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto. La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore.